



REGIONE CAMPANIA
SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE
BENEVENTO

“Allegato A”

Oggetto: Comune di Faicchio (BN). Richiesta di rinnovo della Concessione d'uso dell' area demaniale costituita dall'ex alveo abbandonato del Torrente Titerno di cui alla Particella n. 963 del Foglio n. 31.

Ditta richiedente: **Onofrio Pasquale.**

RELAZIONE ISTRUTTORIA
(Demanio Idrico R.D. 523/1904)

PREMESSO:

- a. che la ditta Onofrio Pasquale e' titolare della concessione Rep. n. 17/94 del 07/03/1994, rilasciata dall'Ufficio del Registro di Cerreto Sannita, per l'utilizzazione dell'area demaniale dell'ex alveo del Torrente Titerno nel Comune di Faicchio (BN) in Catasto al Foglio n. 31 Particella n. 963 avente validità di anni 6 (sei) con scadenza al 06/03/2000;
- b. che, con istanza in data 07/02/2000, acquisita al protocollo dell'Ufficio del Territorio di Benevento al n. 3220 in data 07/02/2000 la ditta Onofrio Pasquale ha chiesto il rinnovo dell' dell'originario rapporto di concessione;
- c. che, ai sensi della Legge 59/97, dei DD. Lgs.vi 112/98 e 96/99 e del D.P.C.M. 12/10/2000, le competenze in materia di gestione e tutela del demanio Idrico sono state trasferite dallo Stato alle Regione e agli Enti Locali;
- d. che, a seguito di tale trasferimento di competenze, la Regione Campania è subentrata all'Agenzia del demanio dello Stato nella gestione all'Agenzia del demanio dello Stato nella gestione e tutela dei Beni ascritti al Demanio Idrico, assumendoli nello stato di fatto e di diritto nel quale sono pervenuti;
- e. che con nota in data 26/11/2009 assunta al protocollo regionale al n. 1029006 del 27/11/2009, la ditta Onofrio Pasquale ha chiesto nuovamente il rinnovo della concessione di che trattasi;
- f. che a seguito di sopralluogo effettuato in data 12/03/2010 da tecnico di questo Settore, protocollo regionale n. 236022 del 16/03/2010, sull'area demaniale del Torrente Titerno, Particella n. 963 del Foglio n. 31 del Comune di Faicchio (BN), per la quale si chiede il rinnovo della concessione, è emersa la possibilità di aderire alla richiesta avanzata dalla suddetta ditta, in quanto l'esercizio dell'attività concessa allo stato non trova impedimento nelle norme dettate dal R.D. n. 523 del 25/07/1904;

CONSIDERATO:

- a. che la suddetta ditta risulta in regola con il pagamento dei canoni dovuti al tutto il 31/12/2011;
- b. che il rinnovo della concessione è richiesto per uso agricolo;
- c. che tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel precedente atto d concessione risultano essere state soddisfatte e rispettate e che nessun contenzioso è insorto durante il rapporto dello stesso;
- d. che non è intervenuta nessuna nuova disposizione legislativa e regolamentare, nella materia di che trattasi, ostativa al rinnovo della concessione;
- e. che la ditta richiedente con nota in data 14/10/2010 protocollo regionale n.827627 del 15/10/2010 ha presentato autocertificazione in riferimento alla sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;

RITENUTO:

- a. che sussistano tutte le condizioni di accoglibilità dell'istanza di rinnovo della concessione, così come richiesto dal Concessionario;
- b. che l'utilizzazione dell'area, così come sopra individuata, è soggetta al rilascio di concessione d'uso a titolo oneroso, con obbligo di versamento del canone, in applicazione alla normativa che regola l'attività amministrativa connessa alla gestione del demanio idrico (L. n. 567 del 12/06/1962; L. n. 11 del 11/02/1971 e L. n. 203 del 03/05/1982), applicabile in virtù dell'art. 6 del D.Lgs. n. 228 del 18/05/2001;

SI E' DEL PARERE

1. di rinnovare, a favore della ditta Onofrio Pasquale, nato a Faicchio (BN) il 31/05/1964 ed ivi residente alla C.da Caldaie, C.F. **NFR PQL 64E31 D469F**, la Concessione d'uso dell'area demaniale ex alveo abbandonato del Torrente Titerno pari a mq **4.150**, identificata catastalmente alla Particella n. 963 del Foglio n. 31 del N.C.T. del Comune di Faicchio\ (BN) per ulteriori anni **3** (tre) a partire dalla data di emissione dell'atto di concessione alle seguenti condizioni:
 - 1.1. andranno comunque definite e rispettate le fasce delle servitù idrauliche di cui all'art. 96, lett. f), del R.D. 523/1904 ed al (P.S.D.A.) redatto dall'Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno approvato con DPCM del 21/11/2001, tenendo presente che le stesse vanno misurate dal ciglio naturale della sponda del fiume o dal piede esterno del suo argine artificiale oppure, in mancanza di questi elementi, dal limite dell'alveo di piena ordinaria così come cartografato catastalmente; di conseguenza nei primi **dieci** metri a partire dal suddetto limite è vietato realizzare fabbriche, eseguire scavi e movimento del terreno; inoltre, nella fascia dei primi **quattro** metri è vietato impiantare alberi e siepi di qualsiasi specie;
 - 1.2. il Concessionario, a garanzia degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, dovrà costituire un deposito cauzionale pari a **due** annualità del canone base, mediante versamento del relativo importo sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli, utilizzando il codice di tariffa n. **1519**;
 - 1.3. al pagamento del canone annuo per l'occupazione dell'area demaniale, da corrispondere all'Amministrazione Regionale entro il mese di **febbraio** di ciascun anno, mediante versamento effettuato con le stesse modalità di cui al punto 1.2. ad eccezione del codice di tariffa che sarà il n. **1517**, determinato dalla sommatoria dei seguenti fattori (a+b+c):
 - a)- canone annuo riferito all'anno solare;
 - b)- aggiornamento annuale in base all'indice ISTAT medio relativo all'anno solare precedente;
 - c)- imposta regionale pari al 10% del canone annuo (L. n. 281/70 e L.R. N.1/72 articoli 7, 8 e 9);
2. di acconsentire al pieno rientro nel regime negoziale del periodo extra contrattuale compreso tra il 06/03/2000 (data di scadenza del precedente atto) e la data di adozione del provvedimento di Concessione.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Agostino Mucci